

ORDINANZA DEL SINDACO n. 53 del 06/09/2013

Oggetto: DIVIETO ATTIVITA' VENATORIA NELLE PORZIONI DI TERRITORIO COMUNALE LIMITROFE A VIA TOSCANA E VIA MOIACCHE

Premesso che sono pervenute agli uffici comunali segnalazioni di inottemperanza al rispetto delle distanze dagli immobili e dalle strade da parte dei cacciatori lungo via Toscana e via Moiacche;

Considerato che tali vie confinano con il centro abitato di Rubano e Sarmeola ed inoltre per via Toscana, pur attraversando aree agricole, è particolarmente frequentata in quanto affiancata da una pista ciclopedonale di collegamento delle frazioni e che porta anche al cimitero capoluogo e la presenza di impianti sportivi comunali e del Seminario;

Considerato che con nota prot. 8436 del 7/5/2013 è stato richiesto per le aree in oggetto di istituire zona di divieto di caccia in vista di definizione del Piano Faunistico Provinciale;

Dato atto che l'esercizio venatorio è comunque vietato ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettere e) e f) della Legge 157/92 nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili e fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrozzabili, ed è fatto divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di strade carrozzabili;

Ritenuto di vietare l'attività venatoria, per prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico, nelle zone del territorio comunale situate all'interno dei seguenti settori ed evidenziati nelle planimetrie allegate:

- 1) Settore 1: area delimitata a sud dalla SR 11, ad est da via Emilia e dagli impianti sportivi di via Borromeo, a nord dall'ansa del paleovalveo e a ovest da via Unità d'Italia, confine seminario e tratto dello scolo Bappi;
- 2) Settore 2: area delimitata a sud da via Moiacche e via Pellico, a est da via Mazzini, a nord dalla linea di elettrodotto ed a ovest da via Moiacche;

Dato atto che le planimetrie succitate hanno lo scopo di facilitare l'individuazione

dei settori oggetto di ordinanza e che in parte di essi, in base alla normativa vigente, esiste già il divieto di cacci;

Ritenuto di estendere, con la presente ordinanza, il divieto di caccia anche alle zone, comprese all'interno di ciascun settore, non soggette ai divieti previsti dalla normativa vigente;

Vista la legge nr. 157 del 11/2/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale nr. 50 del 9/12/1993 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale nr. 1 del 5/1/2007 e ss.mm.ii. relative alla pianificazione faunistico venatoria che individua l'area interessata nell'ambito territoriale di caccia PD1 ossia tra le zone sottoposte a gestione programmata dell'attività venatoria;

Vista la delibera di giunta regionale nr.1614/2014 e modificato con successiva delibera nr 1285/2013 con cui la Giunta Regionale ha approvato il calendario venatorio generale per la stagione 2013/2014 individuato tra il 15 settembre 2013 – 30 gennaio 2014;

Visto l'art. 54 del D:Lgs nr 267/2000;

ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle zone del territorio comunale situate all'interno dei seguenti settori ed evidenziati nelle planimetrie allegate:

- 1) Settore 1: area delimitata a sud dalla SR 11, ad est da via Emilia e dagli impianti sportivi di via Borromeo, a nord dall'ansa del paleovalveo e a ovest da via Unità d'Italia, confine seminario e tratto dello scolo Bappi;
- 2) Settore 2: area delimitata a sud da via Moiacche e via Pellico, a est da via Mazzini, a nord dalla linea di elettrodotto ed a ovest da via Moiacche;

con validità immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino ad eventuale revoca della stessa.

DISPONE

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Regione Veneto – Unità di progetto Caccia e Pesca; Provincia di Padova – Servizio Caccia e Polizia Provinciale; Comando dei Carabinieri di Rubano; Ambito territoriale di caccia PD1; Corpo Forestale di Padova; Associazioni venatorie, Consorzio di Polizia municipale e sul sito internet del Comune.

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il Dott. F. Biasio.

AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite a norma di legge

– che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ancora ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Rubano li, 06/09/2013

IL SINDACO

OTTORINO GOTTARDO / INFOCERT SPA